MISURE DIRETTE A FRENARE L'INFLAZIONE, A SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA INDUSTRIALE E AD INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 17

Le provvidenze di cui al precedente art. 16 sono concesse con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno, su proposta di una commissione composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonche' da due esperti designati dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 8ª del testo unico 6 marzo 1978, n. 218. La commissione ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede ai compiti di segreteria tecnica.

Versione in vigore dal 9 luglio 1980, non più in vigore dal 8 settembre 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitivita' del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301
Capo	III — Interventi per i territori del mezzogiorno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-dirette-a-frenare-l-inflazione-a-sostenere-la-competitivita/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it